



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Donatella Casablanca	Presidente
Dott. Olga Pirone	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

all'udienza del 26/09/2023

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **215/2021**:

tra

, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. **ZAZA
CLAUDIO, CONGI TIZIANA e DELL'ALI DAMIANO**

Appellante

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

Appellato contumace

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, cpc,
alla data odierna ha pronunciato la presente

SENTENZA

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di
giudice del lavoro, n. 7870 del 2020

CONCLUSIONI: come da scritti in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da _____, ha così statuito:

- *dichiara il diritto della ricorrente, alla data dell'immissione in ruolo dell'1 settembre 2014, all'inserimento nella posizione stipendiale 15/20 CCNL comparto scuola con riconoscimento di 17 anni e 24 giorni di anzianità ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto,*
- *condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 11.580,86 a titolo di arretrati, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;*
- *nulla per le spese di lite.*

Il Tribunale ha rilevato che al momento dell'immissione in ruolo della ricorrente in data 1.9.2014, con assunzione a tempo indeterminato quale docente, per effetto della ricostruzione della carriera effettuata con decreto del 21.1.2018, venivano alla medesima riconosciuti 11 anni e 4 mesi di anzianità, mentre il servizio preruolo complessivo effettivamente maturato era pari a 17 anni e 24 giorni; che, quindi, la stessa aveva subito una disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, laddove, valorizzando l'effettivo servizio di ruolo prestato, l'_____ aveva diritto a conseguire, al momento dell'immissione in ruolo, la quarta fascia (gradone 15 – 20); che sussistono le condizioni per la disapplicazione dell'art. 485 del D. L.vo n. 297/94 (Cass. Sent. n. 31149 del 2019) ed il diritto della ricorrente al riconoscimento, alla data del 1.9.2014, di anni 17 e giorni 24 di servizio preruolo, agli effetti della ricostruzione della carriera.

In ordine alla prescrizione eccepita dall'amministrazione ha rilevato il primo giudice che la stessa era stata interrotta con la notifica del ricorso introduttivo in data 6.5.2020, con conseguente diritto della ricorrente a conseguire le differenze retributive maturate nel quinquennio precedente detta notifica, quindi dal maggio 2015 alla data del deposito del ricorso, quantificate in € 11.580,86, come da conteggio effettuato dall'_____ in sede di note; sul punto, in particolare, il Tribunale ha giudicato infondato l'assunto della lavoratrice secondo cui la prescrizione non decorre prima del decreto di ricostruzione della carriera, tenuto conto che il principio di non discriminazione, sotto il profilo del trattamento economico riservato al personale docente assunto a tempo indeterminato, può essere invocato sia prima sia dopo l'immissione in ruolo, con conseguente decorso della prescrizione quinquennale anche prima dell'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.



Ha, infine, compensato le spese di lite per *la complessità delle questioni trattate, testimoniata dall'evoluzione giurisprudenziale in corso.*

Avverso la sentenza ha proposto appello _____ chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:

-Erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non avendo la stessa potuto depositare il ricorso per impugnare il decreto di ricostruzione della carriera prima che lo stesso fosse stato emesso;

-Erronea compensazione delle spese di lite, tenuto conto che, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca bensì integrale accoglimento della domanda e che, in ogni caso, la giurisprudenza è da anni consolidata nel riconoscere sia l'anzianità maturata durante i periodi di precariato, sia il riconoscimento integrale di detta anzianità nella ricostruzione della carriera.

Il Ministero dell'Istruzione, pur ritualmente evocato, è rimasto contumace.

Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono.

In ordine al primo motivo di censura è pacifico che nella fattispecie in esame il termine di prescrizione applicabile alle differenze retributive invocate dalla originaria ricorrente sia quello quinquennale, per come affermato dal giudice di legittimità: *Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).*

Tale termine decorre, altresì, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto, per come precisato nella suddetta pronuncia, *dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.*

Ciò posto, rileva il Collegio la fondatezza della doglianza con la quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha computato il termine quinquennale di prescrizione a ritroso dalla data di notifica del ricorso



introduttivo (6.5.2020), tenuto conto che detto termine di prescrizione è stato interrotto, per come emerge dalla documentazione di causa, dalla domanda di ricostruzione della carriera presentata dalla _____, con la quale la stessa richiedeva il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata.

Si dà atto, invero, nel decreto di ricostruzione della carriera del 26.1.2018 emesso dal dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo _____, che _____ aveva chiesto il riconoscimento di "anni 32 di servizio di insegnamento preruolo" (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), valendo tale domanda (precedente al 26.1.2018) di riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti a tempo determinato ad interrompere il decorso della prescrizione quanto alle differenze retributive conseguenti alla esatta ricostruzione della carriera dell'odierna appellante.

E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare la rilevanza di ufficio dell'interruzione della eccepita prescrizione, purchè sulla base delle allegazioni o di prove ritualmente acquisite o acquisibili a processo o semprechè i fatti risultino documentati "ex actis" (v. Cass. 14755 del 2018: "*L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione*"; Cass. N. 25434 del 2019: "*Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi*).

Consegue che – in accoglimento del primo motivo di doglianza ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto – il Ministero dell'Istruzione deve essere condannato al pagamento, in favore di _____, dell'importo di € 15.815,86, a titolo di arretrati per il periodo 1.9.2014 – 31.3.2020, come da conteggio di cui al ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo.

Le spese di lite del doppio grado – assorbita la seconda doglianza – seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

-In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di _____, dell'importo di € 15.815,86, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;

-Condanna il Ministero dell'Istruzione alla rifusione delle spese di lite di lite del doppio grado, liquidate in € 2.789,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfetarie al 15%.

Roma, 26/09/2023

Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente

Il Presidente
Donatella Casablanca

